

ALLEGATO N. 1

Comunità Alto Garda e Ledro
Via A. Rosmini, 5/B - 38066 Riva del Garda (TN)

CONVENZIONE DI TESORERIA

L'anno ---, addì --- del mese di ---, presso la Sede della Comunità Alto Garda e Ledro in Riva del Garda – Via A. Rosmini, 5/B

TRA

- ---, nato a --- il ---, domiciliato per la carica presso la Sede della Comunità Alto Garda e Ledro in Riva del Garda – Via A. Rosmini, 5/B, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'Ente – codice fiscale e partita IVA 02190130225

- ---, nato a --- il ---, residente a --- il quale interviene ed agisce in rappresentanza di ---, con sede in --- C.F. e P.IVA --- nella sua qualità di Legale Rappresentante.

In conformità alla deliberazione n. --- dd. --- relativa all'aggiudicazione del servizio di tesoreria della Comunità Alto Garda e Ledro a far data dal 1 gennaio 2024 e per il quinquennio 2024 – 2028,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito per brevità denominata "Comunità", come sopra rappresentata, affida a ---, di seguito per brevità denominato "Tesoriere", come sopra rappresentato, il servizio di tesoreria che si intende regolato dalle disposizioni previste dal titolo IV (articoli 197 e seguenti) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 Maggio 2018 n. 2 e s.m., dallo Statuto, da D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per gli articoli da 209 a 226 la cui applicazione è disposta dalla L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., dal regolamento di contabilità.

Art. 2 - REGOLAMENTAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria si intende regolato dalle norme contenute nel "Capitolato di tesoreria della Comunità Alto Garda e Ledro", approvato con deliberazione del

ALLEGATO N. 1

Consiglio della Comunità n. --- dd. ---, esecutiva ai termini di legge, qui allegato sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale e dalle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica dd. ---, qui allegato sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, allegati "A" e "B", rispettivamente, che le parti dichiarano di perfettamente conoscere ed approvare.

Il Tesoriere è responsabile dell'adempimento degli obblighi che discendono dalla presente convenzione, da leggi e da regolamenti, ai sensi degli articoli 93 e 211 del D.Lgs 267/2000:

1. il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati alla Comunità. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio;
2. il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, il Tesoriere viene nominato quale responsabile del trattamento. A tal fine il Tesoriere è obbligato a tenere a disposizione della Comunità l'elenco aggiornato dei propri incaricati al trattamento dei dati relativi al servizio di cui alla presente convenzione.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria è gestito dal Tesoriere verso il corrispettivo offerto in sede di gara. Il Tesoriere non potrà applicare commissioni e spese bancarie ai debitori dell'ente per la riscossione di entrate effettuate per cassa sul conto di tesoreria.

ALLEGATO N. 1

Analogamente non potranno essere applicate commissioni e spese bancarie ai beneficiari di pagamenti effettuati da parte dell'ente.

Compete al Tesoriere il rimborso delle spese per bolli, imposte e tassi gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico della Comunità per legge o capitolato, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi, nonché – se previsti – gli oneri per la gestione del servizio di riscossione delle entrate denominato SDD (Sepa Direct Debit).

Il rimborso è effettuato dalla Comunità in due rate semestrali, verso presentazione di idonea documentazione, con valuta 30 giugno e 31 dicembre.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria ha la durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2024 ed ha scadenza quindi il 31 dicembre 2028.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del capitolato, alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata al tesoriere in carica, senza ricorso alla gara, d'intesa fra le parti, per non più di una volta e per il periodo di tempo non superiore all'originario affidamento, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 267/2000 e s.m., qualora ricorrano ragioni di accertata convenienza ed interesse pubblico.

Dopo la scadenza della convenzione, originaria o rinnovata, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino all'individuazione del nuovo gestore e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara.

Peraltro qualora in seguito a modifiche normative la Comunità abbia a cambiare il proprio assetto istituzionale, lo stesso potrà risolvere la convenzione senza onere alcuno, con semplice preavviso trimestrale.

ALLEGATO N. 1

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, in carta legale o resa legale, nella misura fissa di € 7.000,00.=.

Non saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione.

ART. 6 - REGISTRAZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Tesoriere.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia la competenza è del Foro di Trento.

Letta, accettata e sottoscritta.

Comunità Alto Garda e Ledro

Il Tesoriere
